

COMUNE di ARENA PO

PROVINCIA di PAVIA

**RICOGNIZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI di SPESA di CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 78 DEL 31.05.2010 CONVERTITO
DALLA LEGGE 122 DEL 30 LUGLIO 2010 (MANOVRA CORRETTIVA 2010)
COME MODIFICATO:
DAL D.L. 101 del 31 AGOSTO 2013 CONVERTITO NELLA LEGGE 125 del 30.10.2013,
DAL D.L. 66/2014
DALLA LEGGE N. 208 DEL 28.12.2015 (LEGGE di STABILITA')
DAL D.L. 244/2016 (DECRETO MILLEPROROGHE)
DAL D.L. 50/2017
DALLA LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
e DEI TAGLI DI SPESA di CUI ALLA LEGGE 228/2012 COME MODIFICATA DAL D.L. 210/2015 ART. 10 COMMA 3**

L'art. 57) comma 2) del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019 del 19.12.2019 prevede la disapplicazione di alcune norme impositive di limiti di spesa introdotti dal D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, dal D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008, dal D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, dal D.L. 66/2014 convertito nella Legge 89/2014.

Nello specifico non si applicano le limitazioni di spesa relative a: formazione del personale, studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni, missioni, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture. Decade l'obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Sono disapplicati i vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte di enti territoriali e concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili.

Sono vietati: incarichi di consulenza informatica e incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Permangono i seguenti limiti:

- a) spesa per lavoro flessibile (50% spesa anno 2009 o triennio 2007/2009 se nel 2009 non è stata sostenuta alcuna spesa).
- b) spese per informatica.

Si evidenzia che, in base al comma 5-quater dell'art. 22 del D.L. 50/2017 non sono più vigenti i vincoli riguardanti la spesa per la realizzazione di mostre.

“5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza”.

La predetta disposizione risulta ad oggi vigente.

Rilevato quindi che resta in vigore il limite di cui al citato art. 1 commi 512-515 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) relativo alla riduzione della spesa media per l'acquisto di beni e servizi di natura informatica del 50% rispetto alla spesa media del triennio 2013/2015 (non rilevano alcune tipologie di spese quali, ad esempio, servizi connessi all'attivazione del pagoPA, della CIE, ecc.);

Spese per l'informatica – Legge di Stabilità 2016 (art. 1 commi 512-515 Legge 208/2015)

Rilevato quindi che resta in vigore il limite di cui al citato art. 1 commi 512-515 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) relativo alla riduzione della spesa media per l'acquisto di beni e servizi di natura informatica del 50% rispetto alla spesa media del triennio 2013/2015 (non rilevano alcune tipologie di spese quali, ad esempio, servizi connessi all'attivazione del pagoPA, della CIE, ecc.);

Riduzione della spesa media per l'acquisto di beni e servizi di natura informatica del 50% rispetto alla *spesa media del triennio 2013-2015*

Sono esonerate dal taglio:

- 1) Le spese di parte capitale finalizzate ad esempio all'acquisto di hardware e di attrezzature informatiche.
- 2) Spese effettuate nell'ambito delle Convenzioni CONSIP e altri soggetti aggregatori (fatta eccezione di MEPA per cui il taglio è previsto)
- 3) Spese per la connettività
- 4) Spese inerenti obiettivi di rilevanza strategica individuate nel Piano Triennale per l'informatica (es. Pago PA, carta identità elettronica, SIOPE+, ANPR, SPID, fatturazione elettronica, sicurezza informatica WI-FI).

Spesa impegnata anno 2013	Euro 28.428,58
Spesa impegnata anno 2014	Euro 16.014,94
Spesa impegnata anno 2015	<u>Euro 16.657,87</u>
Totale triennio 2013/2015	<u>Euro 61.101,39</u>

Spesa media triennio 2013/2015 Euro 20.367,13 x 50% Euro 10.183,57 somma massima impegnabile triennio 2023/2025

Somme stanziare nel bilancio previsionale armonizzato 2026/2028 soggette ai limiti di spesa

Spese per informatica: stanziamento complessivo in parte corrente a valere sul capitolo 10120319/1 Euro 37.000,00

Il predetto stanziamento comprende spese escluse dal limite (spese per connettività e spese inerenti obiettivi di rilevanza strategica individuate nel Piano Triennale per l'informatica). *Le spese relative a Pago PA, carta identità elettronica, SIOPE+, ANPR, SPID, fatturazione elettronica, APP.IO sono ricomprese nell'impegno assunto per il servizio di assistenza e manutenzione software SICI. Sono escluse le spese finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per innovazione tecnologica (PAdigitale).*

Spese rientranti nel limite (salvo affidamenti nell'ambito delle Convenzioni CONSIP e altri soggetti aggregatori): canone di manutenzione e assistenza sito internet istituzionale, manutenzione e assistenza software gestionali SICI, servizi di manutenzione e assistenza hardware e servizi aggiuntivi, server mail, firewall.

In sede di predisposizione del bilancio pluriennale armonizzato 2026/2028 non è possibile garantire il rispetto del limite; la somma massima impegnabile risulta inferiore alle effettive esigenze e necessità dell'Ente in materia di servizi informatici. Le caratteristiche dell'Ente non sempre consentono il ricorso a Convenzioni CONSIP o altri soggetti aggregatori (Ente di minori dimensioni e con esigenze diverse rispetto a Enti che, ad esempio, hanno in organico personale qualificato "tecnici informatici" o che effettuato ordinativi – sia di servizi sia di forniture – d'importo elevato tale da consentire il ricorso alle Convenzioni). Le spese informatiche rilevano incrementi annuali per i quali non è fattibile il rispetto del limite di spesa del triennio 2013/2015; si consideri anche la continua evoluzione dei programmi, l'aumento degli adempimenti, le spese impreviste, la carenza di personale negli Enti di minori dimensioni, l'aumento dei costi.

Richiamata la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 26/SEZAUT/2013/QMIG del 20.12.2013 che testualmente cita "Lo stesso significato dell'inciso posto all'inizio dell'art. 1 comma 141 L. n. 228/2012 tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un'ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra e singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziata a bilancio. Di qua la possibilità di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali, che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione di esigenze dei vari servizi. Tale conclusione sembra avvalorata dalla pronuncia delle Corte Costituzionale n. 139/2012, la quale, nel solco della consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo lasciando agli enti stessi libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa" ed ancora "L'art. 1 comma 141 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ... obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione di spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente."